



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei Conti il 24 novembre 2010, reg. 19, fg. 235;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2022 con il quale al dott. Andrea Abodi è conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio per lo Sport e i Giovani;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022, con il quale al dott. Andrea Abodi sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2020 ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, comma 641, della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone una serie di modifiche all'art. 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (cosiddetta "Legge Melandri");

**VISTO** che, a seguito delle modifiche apportate dalla predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1, lettera c) del suddetto art. 26 prevede che la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A (...), sia effettuata, tra le altre, con la seguente modalità: «c) una quota del 22 per cento sulla base del radicamento sociale»;

**VISTO** il vigente comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, secondo cui la quota di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo è determinata sulla base, tra gli altri, del seguente criterio: «c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

*società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C»;*

**VISTO** che la predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato il suddetto art. 26 inserendo il comma 3-*bis* ai sensi del quale la quota prevista in base ai criteri di cui alla lettera c) del comma 3 non può essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c), e che essa spetta alle società presso le quali il giocatore è stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse;

**CONSIDERATO** che ai sensi del vigente comma 4 dell'art. 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, tra gli altri: «c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori, di cui al comma 3, lettera c)»;

**CONSIDERATO** che ferme restando le quote percentuali rideterminate dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificato dall'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il DPCM 1° marzo 2018 continua a disciplinare la ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A»;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere esclusivamente alla definizione dei criteri per la determinazione dei minuti giocati dai giovani calciatori di cui all'articolo 26, comma 3, lett. c), che opereranno a partire dal girone di ritorno della stagione sportiva 2023-2024;

## DECRETA

### Articolo 1 (Oggetto)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, il presente decreto determina i criteri di riparto delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A con esclusivo riferimento al computo dei minuti giocati dai giovani calciatori di cui al comma 3, lettera c) del già menzionato articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, la cui quota è pari all'1,1%.
3. Per la ripartizione delle risorse da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificato dall'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, restano fermi le quote percentuali, i criteri di ponderazione e i



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI**

criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al DPCM 1° marzo 2018.

### **Articolo 2** **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) società formatrice: la società di Serie A per la quale l'atleta è tesserato da almeno trentasei mesi ininterrotti, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di Serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C;
  - b) giovane calciatore: l'atleta formato nei settori giovanili italiani di età compresa tra quindici e ventitré, formato in Italia e tesserato da almeno 36 mesi ininterrotti per la società presso la quale presta l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di Serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C;
  - c) minuti giocati: il minutaggio complessivo totalizzato dall'insieme dei giovani calciatori di una singola squadra.

### **Articolo 3** **(Criteri per la determinazione dei "minuti giocati dai giovani calciatori")**

1. Ai sensi dell'art. 26, commi, 3-*bis* e 4, lett. c), del predetto decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, i criteri per la determinazione dei "minuti giocati dai giovani calciatori" sono i seguenti:
  - a) per la determinazione dei "minuti giocati" non si computano i minuti di recupero e sono escluse le ultime tre giornate del Campionato di Serie A dal computo delle gare valide ai fini del minutaggio;
  - b) i minuti giocati in Serie A nella stagione di riferimento da giovani calciatori, computati alla società formatrice, sono da destinare, nella percentuale del 40%, alle società di Serie A che nell'arco di quei medesimi trentasei mesi, hanno partecipato alla formazione, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse. In mancanza di società che abbiano partecipato alla formazione, l'intero computo dei minuti è attribuito alla società formatrice;
  - c) ai fini del computo dei minuti giocati dal singolo calciatore, si tiene conto dei seguenti criteri:
    - 1) per i calciatori che, nella stagione di riferimento, rientrano nella categoria Under 18 si considera il 100% dei minuti giocati;
    - 2) per i calciatori che, nella stagione di riferimento, rientrano nella categoria Under 19 si considera il 90% dei minuti giocati;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI**

- 3) per i calciatori che, nella stagione di riferimento, rientrano nella categoria Under 20 si considera l'80% dei minuti giocati;
- 4) per i calciatori che, nella stagione di riferimento, rientrano nella categoria Under 21 si considera il 70% dei minuti giocati;
- 5) per i calciatori che, nella stagione di riferimento, rientrano nelle categorie Under 22 e Under 23 si considera il 50% dei minuti giocati;
- 6) per i giovani calciatori convocati dalla Nazionale Italiana, sia Nazionale A che Under 21, nella stagione di riferimento, la quota di minuti giocati, determinata ai sensi del presente decreto, è incrementata del 30%;
- d) sulla base dei criteri sopra descritti si procede alla determinazione dei minuti giocati (minutaggio complessivo), per ciascuna delle stagioni sportive ricomprese nei 36 mesi, stilando una graduatoria delle singole squadre.

### **Articolo 4** ***(Ripartizione delle risorse)***

La quota di cui all'articolo 26, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sarà ripartita secondo la relativa graduatoria: i) 10 per cento per la prima in graduatoria; ii) 8,1 per cento per la seconda in graduatoria; iii) 7,1 per cento per la terza in graduatoria; iv) 6,8 per cento per la quarta in graduatoria; v) 6,5 per cento per la quinta in graduatoria; vi) 6,2 per cento per la sesta in graduatoria; vii) 5,9 per cento per la settima in graduatoria; viii) 5,6 per cento per l'ottava in graduatoria; ix) 5,3 per cento per la nona in graduatoria; x) 5,0 per cento per la decima in graduatoria; xi) 4,7 per cento per l'undicesima in graduatoria; xii) 4,4 per cento per la dodicesima in graduatoria; xiii) 4,1 per cento per la tredicesima in graduatoria; xiv) 3,8 per cento per la quattordicesima in graduatoria; xv) 3,5 per cento per la quindicesima in graduatoria; xvi) 3,2 per cento per la sedicesima in graduatoria; xvii) 2,9 per cento per la diciassettesima in graduatoria; xviii) 2,6 per cento per la diciottesima in graduatoria; xix) 2,3 per cento per la diciannovesima in graduatoria; xx) 2,0 per cento per la ventesima in graduatoria.

*Il presente decreto, da pubblicare sul sito del Governo e del Dipartimento per lo Sport, è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.*

Roma, 27 febbraio 2024

Andrea ABODI